

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1910-C

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione della Repubblica italiana alla convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(V. Stampato n. 1910)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 dicembre 1989

(V. Stampato Camera n. 4457)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 giugno 1990

(V. Stampato n. 1910-B)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
14 giugno 1990*

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della convenzione in oggetto - che il Senato ha già esaminato ed approvato nel merito in sede di prima lettura - è stato modificato dalla Camera dei deputati con l'aggiunta di un articolo che specifica quali siano i soggetti abilitati a ricevere gli atti previsti dall'annesso alla Convenzione stessa.

La modifica è sicuramente migliorativa proprio in quanto chiarificatrice degli effetti, sul piano esecutivo, dell'accordo e merita quindi di essere approvata. Pertanto la Commissione affari esteri sollecita in tal senso l'Assemblea.

GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

18 luglio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XI della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. I soggetti abilitati a ricevere gli atti previsti dall'annesso alla convenzione di cui all'articolo 1 sono i notai, limitatamente al territorio nazionale, e gli agenti diplomatici e consolari all'estero, ove la legge dello Stato estero lo consenta.

Art. 4.

Identico.